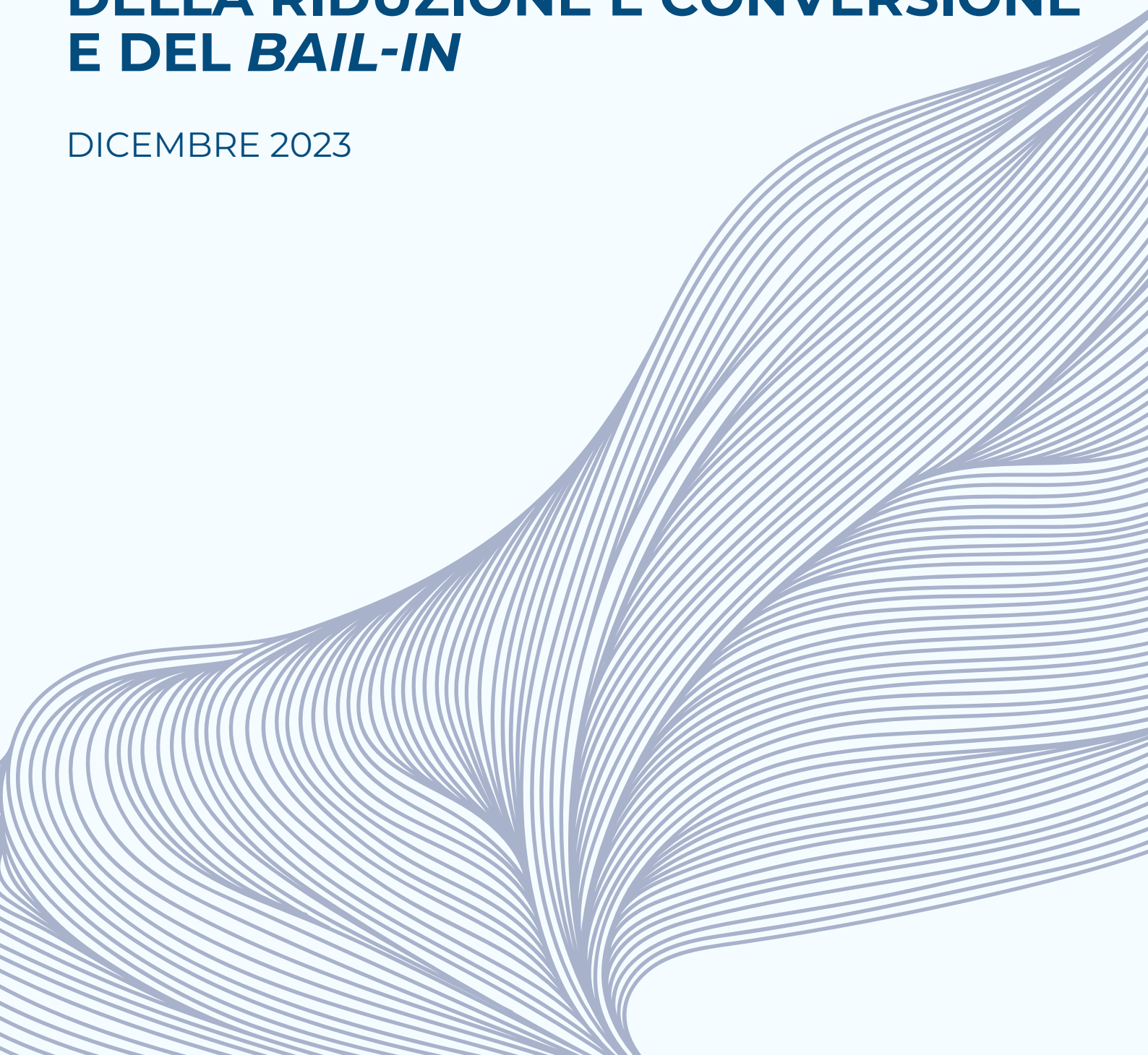




BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SINTESI INDICATIVA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RIDUZIONE E CONVERSIONE E DEL *BAIL-IN*

DICEMBRE 2023



Il presente documento indica i criteri generali che verrebbero seguiti nell'ipotesi di esecuzione di un **bail-in**, senza alcun riferimento a casi specifici. La pubblicazione è effettuata per adempiere, entro il termine del 1° gennaio 2024, agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea, che recepiscono gli standard internazionali in tema di risoluzione.

INDICE

1. Introduzione e obiettivi del documento
2. Inquadramento: il **bail-in** e il potere di riduzione o conversione; scenario di riferimento
3. Attori coinvolti: ruoli e responsabilità
4. Il processo di **bail-in**: schema
5. Il processo di **bail-in**: descrizione
 - 5.1 Provvedimento di avvio della risoluzione e programma di risoluzione
 - 5.2 Esclusione o sospensione dalle negoziazioni
 - 5.3 Svalutazione degli strumenti
 - 5.4 Conversione degli strumenti ed emissione dei nuovi titoli
 - 5.5 Trattamento degli interessi
 - 5.6 Trattamento delle transazioni non ancora regolate
 - 5.7 Trattamento delle differenze tra valutazione provvisoria e valutazione definitiva

1. Introduzione e obiettivi del documento

Gli *Orientamenti dell'Autorità bancaria europea alle Autorità di risoluzione in merito alla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in*¹ richiedono alle autorità di risoluzione di pubblicare sul loro sito web una descrizione di alto livello del proprio approccio all'esecuzione della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale e delle passività assoggettabili a *bail-in* ("meccanica di scambio"), dalle fasi preliminari all'esecuzione finale di tale meccanica, compresi eventuali aggiustamenti a seguito di una valutazione definitiva ex post, se del caso.

Il presente documento delinea, in modo indicativo, le modalità operative che verrebbero seguite in conseguenza dell'esercizio del potere di riduzione di valore o conversione (art. 29 D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e art. 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014) e del *bail-in* (art. 48 e ss. D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e art. 27 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014) a banche italiane² in esecuzione di un programma di risoluzione adottato dal Comitato unico di risoluzione per le banche di sua diretta competenza o di un provvedimento di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia per le rimanenti³. Se non diversamente specificato, i termini indicati nel presente documento hanno il significato di cui al D.Lgs. 180/2015.

L'obiettivo del documento – predisposto per conformarsi agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea – è contribuire a una maggiore trasparenza della c.d. "meccanica di scambio" illustrandone le principali modalità di esecuzione.

Come indicato nei citati Orientamenti, il documento comprende:

- un inquadramento dei principali istituti normativi rilevanti,
- una descrizione generale dei processi e delle modalità operative per l'esecuzione del *bail-in* da parte dei diversi attori coinvolti,
- un approfondimento di alcuni specifici aspetti operativi.

Inoltre, per gli aspetti connessi con l'implementazione del *bail-in* nell'ambito dei sistemi

¹ La Banca d'Italia ha già notificato all'Autorità Bancaria Europea l'intenzione di conformarsi ai citati Orientamenti.

² Per ragioni di semplicità, in questo documento il termine banca individua tutti i soggetti di cui all'art. 2 del d.lgs. 180/2015.

³ In particolare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 (Regolamento del Meccanismo Unico di Risoluzione - RMUR), il Comitato è incaricato di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per banche e gruppi bancari sotto la diretta supervisione della Banca Centrale Europea (BCE) e per gli altri gruppi transfrontalieri, oltre che nel caso di utilizzo del Fondo Unico di Risoluzione. Salvo ove diversamente indicato, nel prosieguo ci si riferirà indifferentemente al Comitato Unico di Risoluzione o alla Banca d'Italia quali Autorità di risoluzione.

di gestione accentrata e liquidazione (*post-trading*), questo documento è da leggersi congiuntamente al [“Rapporto dei lavori della Task Force costituita nell'ambito dei sistemi di post-trade italiani - PTPC-TF - Risoluzione – Implementazione dell'external execution del bail-in”](#), pubblicato a luglio 2022⁴, che analizza e descrive i processi operativi connessi con l'applicazione delle misure di riduzione, conversione e *bail-in* degli strumenti finanziari da parte di Monte Titoli - Euronext Securities Milan (MT-ESM), in qualità di depositario centrale (*Central Security Depository* - CSD), individuando ruoli, tempistiche e fasi.

Non vengono trattate in questa sede le capacità operative funzionali all'esecuzione del *bail-in* richieste alle banche quali, a mero titolo esemplificativo quelle relative a: il funzionamento dei processi di *governance* interni per l'attuazione dello strumento e i relativi flussi di comunicazione nei confronti dei soggetti esterni, la funzionalità dei sistemi informativi che supportano la generazione dei dati e i processi interni⁵. Più in generale, si fa presente che, dal presente documento, non scaturiscono requisiti o adempimenti aggiuntivi per le banche rispetto a quelli già previsti dal quadro vigente⁶.

Ciò premesso, le indicazioni contenute nel presente documento non hanno natura vincolante o di prassi e sono volte soltanto a fornire chiarimenti applicativi relativamente allo schema astratto ivi ipotizzato. La Banca d'Italia e gli attori coinvolti mantengono la possibilità di applicare il *bail-in* secondo modalità operative diverse da quelle qui esposte, nell'esercizio della propria discrezionalità nel perseguire gli obiettivi della risoluzione e alla luce delle circostanze del caso.

Il documento, che allo stato considera solo uno scenario ipotetico semplificato, potrà inoltre essere oggetto di future revisioni, anche alla luce dell'evoluzione delle norme e delle pratiche riguardanti l'esecuzione del *bail-in*, sia in ambito domestico che internazionale.

4 Alla *task force* hanno preso parte rappresentanti delle principali banche e associazioni di categoria (ABI e ASSOSIM), esperti del comparto post-trading e Monte Titoli – Euronext Securities Milan, che ha svolto un ruolo di coordinamento in qualità di depositario centrale e gestore dei servizi di regolamento titoli. La Banca d'Italia ha partecipato ai lavori in qualità di osservatrice, analogamente alla Consob.

5 Tali aspetti sono di norma trattati nei *bail-in playbooks*, documenti operativi predisposti dalle banche e finalizzati a supportare l'esecuzione del *bail-in*. Tali *playbook* – i cui contenuti sono disciplinati dalle [Expectations for Banks del Comitato Unico di Risoluzione](#) – descrivono le azioni che le banche intraprendono per dare esecuzione alla svalutazione e conversione (c.d. *internal execution*) nonché per supportare le necessarie iniziative dei diversi attori coinvolti (c.d. *external execution*).

6 In particolare, si fa riferimento, oltre alle citate *Expectations for Banks del Comitato Unico di Risoluzione*, agli [Orientamenti destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea](#) nonché agli eventuali adempimenti richiesti alle banche nell'ambito del citato rapporto di Monte Titoli.

2. Inquadramento: il *bail-in* e il potere di riduzione o conversione; scenario di riferimento

Il *bail-in*⁷ è uno degli strumenti attribuiti alle Autorità per intervenire nel caso in cui una banca soddisfi le condizioni per la risoluzione⁸. In particolare, l'Autorità di risoluzione può decidere di applicare il *bail-in*:

- per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca sottoposta a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del *bail-in*, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettare il risanamento (c.d. *open-bank bail-in*);
- in caso di cessione a un soggetto terzo, a un ente ponte o a una società veicolo per la cessione di attività, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale (c.d. *closed-bank bail-in*).

Il quadro normativo per la gestione delle crisi stabilisce altresì il **potere di riduzione o conversione degli strumenti di capitale**⁹ che può essere esercitato:

- indipendentemente dall'azione di risoluzione, ogniqualevolta ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto e non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative ex art. 17 del D.Lgs. 180/2015;
- in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale.

Oltre che per le condizioni, i due istituti differiscono in relazione al **perimetro oggettivo di applicazione**. Con l'esercizio del potere di riduzione o conversione, l'Autorità di risoluzione può svalutare e/o convertire le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale computabili nei fondi propri e le passività di cui all'art. 16-*octies*, par. 6, lett. a) del D.Lgs. 180/2015 e all'art. 12-*octies*, par. 2, lett. a), del RMUR. Lo strumento del *bail-in* consente la riduzione e la conversione in azioni anche di tutte le rimanenti passività, intendendo per tali le passività che non si classificano come strumenti di capitale e che non sono escluse dal perimetro di applicazione del *bail-in* ai sensi degli articoli 27, par. 3, del RMUR e 49 del D.Lgs. 180/2015.

⁷ Art. 27 del RMUR; artt. 48 e ss. del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (D.Lgs. 180/2015).

⁸ L'avvio della risoluzione consegue all'accertamento dei relativi presupposti (art. 18 RMUR e artt. 17 e 20 D. Lgs. n. 180/2015), ossia (I) il dissesto o rischio di dissesto, (II) l'assenza di alternative di mercato e di vigilanza e (III) la sussistenza dell'interesse pubblico.

⁹ Art. 21 del RMUR; artt. 27 e ss. del D.Lgs. 180/2015.

Ai sensi degli articoli 27, co. 15 e 17 RMUR e 52 del D.Lgs. 180/2015, **l'importo del *bail-in* viene allocato secondo l'ordine indicato** di seguito¹⁰:

1	Riserve e il capitale rappresentato da azioni, nonché gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1
2	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare
3	Strumenti di capitale di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare
4	Debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2
5	Strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario (TUB)
6	Titoli di debito chirografario e delle passività ammissibili aventi il medesimo ordine di priorità
7	Altre passività ammissibili secondo la gerarchia fallimentare (depositi non coperti e non preferenziali, depositi di famiglie e micro, piccole e medie imprese per la parte eccedente la protezione assicurata dai sistemi di garanzia dei depositanti)



Il *bail-in* è disposto in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e creditori appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salve le ipotesi di esclusione obbligatoria e discrezionale di cui agli articoli 27 RMUR e 49 del D.Lgs. 180/2015.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.180/2015, **il *bail-in* è pienamente efficace dal momento di decorrenza degli effetti del provvedimento di risoluzione**, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso.

I processi e le modalità operative per l'esercizio del potere di riduzione o conversione e per l'applicazione dello strumento del *bail-in* sono analoghi. Per semplicità, in questo documento si fa quindi riferimento al *bail-in* per intendere in senso lato entrambe le fattispecie.

¹⁰ I depositi protetti dai sistemi di garanzia dei depositanti sono esclusi dal *bail-in* (art. 27, co. 3, lett. a RMUR e art. 49, co. 1, lett. a), D.Lgs. 180/2015). Tuttavia, ai sensi degli articoli 79 RMUR e 86 del D.Lgs. 180/2015, in caso di applicazione del *bail-in*, i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a corrispondere alla banca sottoposta a risoluzione una somma in denaro pari all'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il *bail-in*.

Sulla base di tali premesse, considerata la complessità delle tematiche e le finalità del documento, le indicazioni che seguono si riferiscono a uno **scenario base**, al fine di individuare gli elementi essenziali della procedura che potrà essere differentemente modulata a seconda delle circostanze specifiche. In particolare, il documento prende a riferimento l'ipotesi di *bail-in* di titoli (azioni, altri strumenti di capitale computabili nei fondi propri e altre obbligazioni) emessi da una banca italiana, accentrati presso Monte Titoli – Euronext Securities Milan (MT-ESM) e negoziati in sedi di negoziazione italiane. Si assume altresì la continuità giuridica e operativa della banca assoggettata all'applicazione del *bail-in*, con conseguente conversione diretta degli strumenti in azioni emesse dalla medesima banca (c.d. *open bank bail-in*) presso Monte Titoli – Euronext Securities Milan (MT-ESM).

3. Attori coinvolti: ruoli e responsabilità

Attore	Ruolo	Responsabilità
Banca d'Italia	Autorità di risoluzione	■ A seconda del riparto di competenze di cui agli articoli 7 del RMUR e 3 e 6-bis del D.Lgs. 180/2015: □ emana il provvedimento di avvio della risoluzione per gli intermediari di propria competenza con accluso il programma di risoluzione oppure □ emana l'atto con cui dà esecuzione al programma adottato dal Comitato unico di risoluzione ■ Richiede alla Consob la sospensione dei titoli dalle negoziazioni ■ Comunica il provvedimento di risoluzione e/o l'atto con cui vi dà esecuzione ai soggetti di cui all'art. 32, par. 4 del D.Lgs. 180/2015
Banca assoggettata a <i>bail-in</i>		■ Recepisce il <i>bail-in</i> nei sistemi e nelle scritture interni ■ Trasmette i dati e le istruzioni operative alle infrastrutture di mercato coinvolte (direttamente o per il tramite di un agente)¹¹
Consob	Autorità di mercato	■ Dispone l'esclusione o la sospensione dei titoli dalle negoziazioni
Sedi di negoziazione ed internalizzatori sistematici		■ Eseguono l'esclusione o la sospensione dei titoli dalle negoziazioni
Banca d'Italia	National Numbering Agency (NNA - Servizio di codifica ISIN)	■ Genera il codice ISIN per le nuove azioni emesse a servizio della conversione
Monte Titoli - Euronext Securities Milan (MT-ESM)	Depositario Centrale, (CSD)	■ Cura la gestione operativa del <i>bail-in</i> e la scritturazione sui conti dei partecipanti ■ Diffonde l'informativa tecnica al sistema
Ministro delle Finanze		■ Approva il programma di risoluzione definito dalla Banca d'Italia per le banche di propria competenza

¹¹ Nell'ordinario la banca può servirsi di un agente per il pagamento di interessi o dividendi; se non già presente, la banca può nominarlo per eseguire alcune attività nell'ambito del *bail-in*.

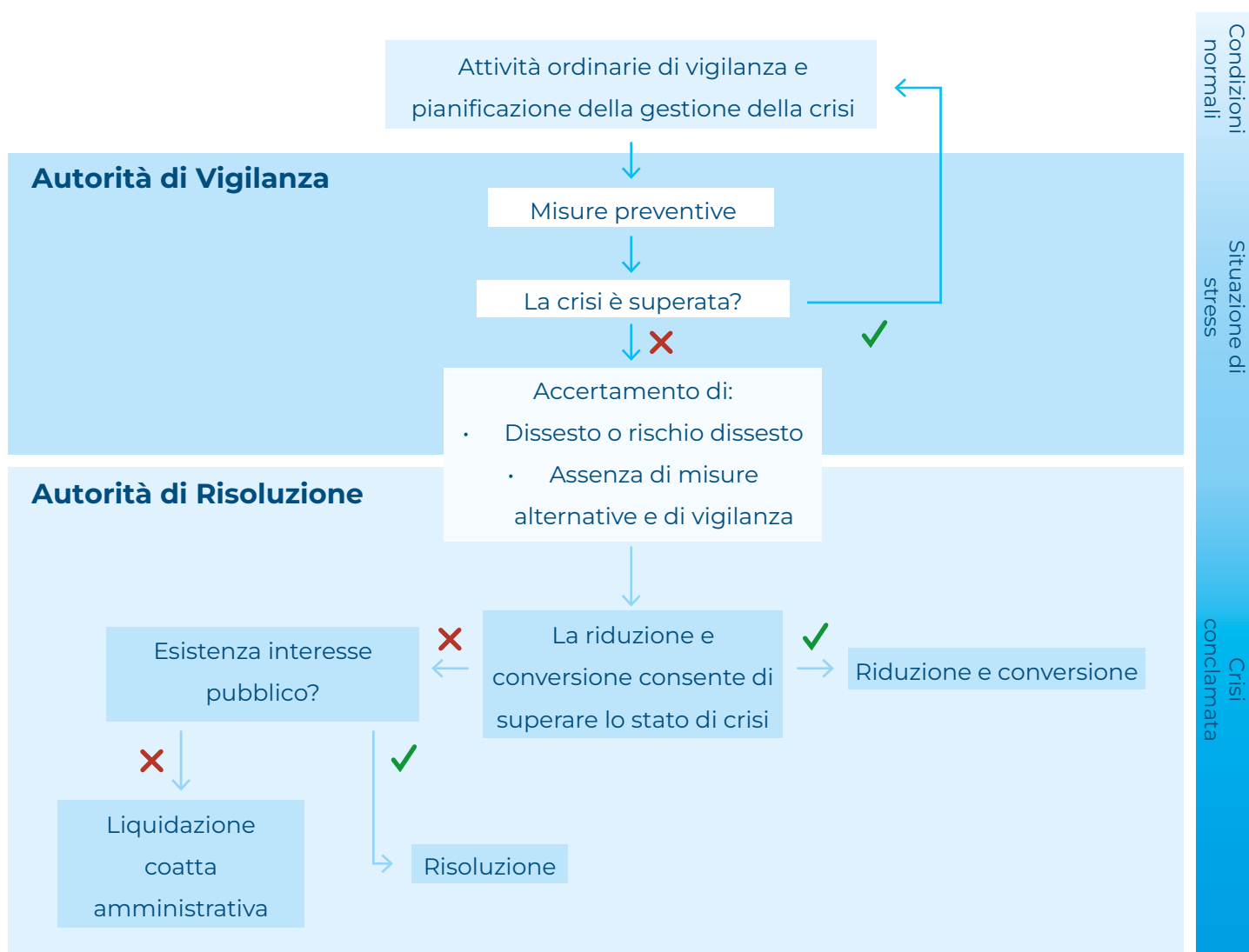
4. Il processo di esecuzione del *bail-in*: schema

Lo schema che segue descrive sinteticamente il processo di esecuzione del *bail-in* nelle sue diverse fasi.

Attori	Principali passaggi operativi per l'esecuzione del <i>bail-in</i>					
Banca d'Italia – (Autorità di risoluzione)	Adozione provvedimento che dispone o attua il <i>bail-in</i>		Pubblicazione provvedimento che dispone o attua il <i>bail-in</i>			
Ministro dell'Economia e delle Finanze	Approvazione provvedimento con cui Banca d'Italia dispone il <i>bail-in</i>					
Consob		Adozione provvedimento di sospensione dalle negoziazioni	Pubblicazione provvedimento di sospensione delle negoziazioni			
Banca d'Italia – (Servizio di codifica ISIN)	Comunicazione ISIN all'Autorità di risoluzione					
Banca / Agente				Trasmissione lettera di istruzioni operative a Monte Titoli		
Sedi di negoziazione/ internalizzatori sistematici			Sospensione dalle negoziazioni			
Monte Titoli					Preparazione attuazione <i>bail-in</i> - Diffusione dell'informativa al sistema	Esecuzione della riduzione e conversione
	SABATO - DOMENICA			T+1 (LUNEDÌ)	T+2 (<i>RECORD DATE</i> , MARTEDÌ)	T+3 (<i>PAYMENT DATE</i> , MERCOLEDÌ)

L'avvio della risoluzione e l'adozione del provvedimento di **bail-in** sono preceduti da una serie di attività preparatorie, ivi inclusa la pianificazione della risoluzione. Tali attività – la cui tempistica non è definita e dipende dal caso specifico – riguardano:

- accertamento delle condizioni per la risoluzione: ai sensi degli articoli 18 RMUR e 17 del D.Lgs. 180/2015, una banca è sottoposta a risoluzione quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
 - I) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
 - II) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative o un'azione di vigilanza che permettono di superare la situazione di dissesto o rischio di dissesto in tempi adeguati;
 - III) l'azione di risoluzione è necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura (c.d. interesse pubblico)¹²;



¹² In caso di esercizio del potere di riduzione e/o conversione, non è necessario l'accertamento della condizione sub III). Come detto, per esigenza di semplificazione, si fa nel seguito riferimento al caso di bail-in all'interno della risoluzione.

- valutazione: ai sensi degli articoli 20 RMUR e 23 del D.Lgs. 180/2015, l'avvio della risoluzione è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attività e passività. La valutazione, salvo casi di urgenza (cfr. anche par. 5.7), è effettuata su incarico da un esperto indipendente. La valutazione ha diverse finalità, tra cui:
 - I) fornire elementi perché sia accertata l'esistenza dei presupposti per la risoluzione;
 - II) fornire elementi perché siano individuate le azioni di risoluzione più appropriate;
 - III) quantificare l'entità della riduzione o conversione degli strumenti, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali.

Ai fini dell'efficace implementazione del *bail-in*, nell'ambito delle attività preparatorie, le banche producono le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento di *bail-in*¹³. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 180/2015, la risoluzione è dichiarata chiusa quando viene determinato che la stessa ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti.

¹³ Cfr. i citati Orientamenti destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea, e *Expectations for Banks* Comitato Unico di Risoluzione.

5. Il processo di *bail-in*: descrizione

5.1. Provvedimento di avvio della risoluzione e programma di risoluzione

Attori coinvolti	Comitato Unico di Risoluzione Banca d'Italia Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tempistica	Il provvedimento di avvio della risoluzione e il relativo programma sono adottati una volta accertate le condizioni per la risoluzione
Ruoli e responsabilità	1. Comitato Unico di Risoluzione: adotta le decisioni relative alle banche di propria competenza 2. Banca d'Italia: adotta le decisioni relative alle banche di propria competenza e attua le decisioni adottate dal Comitato Unico di Risoluzione 3. Ministro dell'Economia e delle Finanze: approva il provvedimento di avvio della risoluzione e l'accluso programma di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia
Riferimenti normativi	Artt. 18, 23 e 29 RMRU Artt. 4, 32 e 34, D.Lgs. 180/2015

Competenze. Per le banche di diretta competenza del Comitato Unico di Risoluzione, quest'ultimo avvia la risoluzione e adotta il relativo programma che individua, tra l'altro, lo strumento di risoluzione applicabile. La Banca d'Italia procede all'attuazione con proprio atto che replica le determinazioni del Comitato e statuisce su aspetti di esecuzione¹⁴. Per le rimanenti banche, il provvedimento di avvio della risoluzione (con l'allegato programma) è adottato dalla Banca d'Italia. L'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze è condizione di efficacia del provvedimento.

Contenuti. Con riguardo ai profili operativi, il programma di risoluzione che prevede l'utilizzo dello strumento del *bail-in* stabilisce almeno i seguenti elementi:

1. l'importo complessivo della riduzione e conversione degli strumenti di capitale e delle altre passività;
2. l'elenco degli strumenti di capitale e delle passività soggette a riduzione e conversione, raggruppate in classi secondo la gerarchia concorsuale applicabile e con indicazione del relativo codice ISIN;
3. le passività oggetto di esclusione discrezionale, con indicazione del relativo codice ISIN, ove identificate;
4. l'ammontare della riduzione;
5. l'ammontare della conversione, ivi inclusi il tasso di conversione, il numero di azioni

¹⁴ Es. nomina dei commissari speciali e del comitato di sorveglianza se il programma del Comitato Unico di Risoluzione prevede la rimozione degli organi di amministrazione e controllo della banca interessata.

e il corrispondente aumento di capitale, nonché il trattamento delle eventuali frazioni di azioni;

6. la **record date**¹⁵;

7. se del caso, il codice ISIN delle azioni di nuova emissione.

Pubblicazione e comunicazioni. La Banca d'Italia adempie agli obblighi stabiliti dagli artt. 29, par. 5, del RMUR e 32 del D.Lgs. 180/2015.

In particolare, con riferimento ai profili trattati dal presente documento, la Banca d'Italia trasmette il provvedimento alla banca interessata, alla Consob, ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonché alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorità di vigilanza su tali soggetti (v. art. 32, comma 4, D.Lgs. 180/2015).

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Banca d'Italia, su quello della banca interessata, nel registro delle imprese nonché sugli altri mezzi di comunicazione eventualmente indicati dalla Banca d'Italia (v. art. 32, comma 3, D.Lgs. 180/2015).

¹⁵ Si tratta della data rilevante ai fini della corretta identificazione dei saldi interessati dal *bail-in*. Ipotizzando che la risoluzione avvenga durante il weekend, la record date viene fissata a distanza di due giorni lavorativi dall'esecuzione delle transazioni (t+2 - martedì) al fine di consentire il regolamento delle operazioni immesse nel sistema entro il venerdì precedente.

5.2. Esclusione o sospensione delle negoziazioni

Attori coinvolti	Banca d'Italia Consob Sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici
Tempistica	Il provvedimento di esclusione o sospensione dalle negoziazioni viene di norma pubblicato contestualmente al provvedimento che dispone il <i>bail-in</i>
Ruoli e responsabilità	Banca d'Italia: può richiedere alla Consob di adottare un provvedimento di esclusione o sospensione dalle negoziazioni Consob: adotta il provvedimento di esclusione o sospensione dalle negoziazioni Sedi di negoziazione: danno immediata attuazione al provvedimento di esclusione o sospensione disposto dalla Consob
Riferimenti normativi	Art. 61, comma 1, lett. c), D.Lgs. 180/2015 Art. 66-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 61, par. 1, lett. c), del D.Lgs. 180/2015, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia può richiedere ai soggetti competenti di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari.

Nell'ordinamento italiano, il generale potere di disporre l'esclusione o sospensione dalle negoziazioni compete alla Consob in qualità di Autorità di mercato. In caso di risoluzione, la Banca d'Italia può richiedere a tale Autorità la sospensione di titoli emessi dall'ente in risoluzione, indicando l'elenco degli strumenti coinvolti – comprensivo dei codici ISIN – e le motivazioni sottostanti.

A seguito di tale richiesta, la Consob adotta i provvedimenti di competenza; le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici sono tenuti a dare immediata esecuzione ai suddetti provvedimenti¹⁶.

La sospensione dalle negoziazioni può riguardare:

- a) i soli strumenti oggetto di *bail-in*;
- b) ulteriori o tutti gli strumenti finanziari emessi dall'entità in risoluzione, ovvero eventuali strumenti finanziari aventi come sottostante i suddetti titoli, anche a seguito delle valutazioni condotte dalla Consob per il perseguimento delle finalità ad essa assegnate.

¹⁶ I provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni sono di norma adottati nelle ore di chiusura dei mercati. L'esecuzione delle misure viene adottata prima della riapertura dei mercati.

La Banca d'Italia e la Consob valutano, nell'ambito delle rispettive competenze, i tempi dell'eventuale riammissione degli strumenti alla negoziazione. A tal fine, ove del caso, la Banca d'Italia comunica il venir meno dei presupposti alla base della richiesta di sospensione.

5.3. Riduzione di valore degli strumenti

Attori coinvolti	Banca d'Italia Banca interessata (o banca agente) Monte Titoli - Euronext Securities Milan
Tempistica	La riduzione di valore dei titoli viene effettuata nel giorno successivo alla <i>record date</i>
Ruoli e responsabilità	1. Banca d'Italia: emana o dà attuazione al provvedimento di <i>bail-in</i> che identifica, per ciascun singolo titolo, l'importo della riduzione di valore da effettuare 2. Banca interessata (o banca agente): sulla base del provvedimento della Banca d'Italia, trasmette le istruzioni a MT-ESM 3. MT-ESM: in qualità di depositario centrale, procede alla riduzione di valore degli strumenti nei propri sistemi, dando attuazione alle istruzioni ricevute
Riferimenti normativi	Artt. 20, 21 e 27 del RMUR Artt. 23, 24, 25, 28, 29, 51, 52, 60, lett. d), e), f), del D.Lgs. 180/2015

Il provvedimento di *bail-in* dispone la riduzione nella misura necessaria per coprire le perdite.

La normativa richiede infatti che l'applicazione del *bail-in* sia preceduta da una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività, effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dall'entità interessata. Tale valutazione mira, tra l'altro, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione delle passività sottoponibili a *bail-in*.

La quantificazione delle perdite e dell'entità della riduzione di valore è effettuata sulla base della valutazione ai fini della risoluzione di cui agli artt. 20 RMUR e agli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 180/2015. Se la valutazione è provvisoria e l'importo della riduzione indicato nel provvedimento risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, l'importo della svalutazione può essere ripristinato per la differenza (cfr. par. 5.7 per maggiori dettagli).

Sulla base dei provvedimenti adottati dalle Autorità di risoluzione, la banca interessata trasmette a MT-ESM i dati operativi per l'esecuzione tecnica della riduzione del valore nominale dei titoli. Tali dati includono quantomeno l'ISIN di ciascun titolo interessato dalla svalutazione, gli importi rilevanti e la *record date* di cui al paragrafo 5.1.

A seguito della ricezione delle istruzioni, MT-ESM diffonde al sistema le informazioni sugli adempimenti operativi che saranno attuati in relazione ai dati anagrafici dei titoli interessati, alla natura e alle modalità di elaborazione delle operazioni.

Il giorno successivo alla *record date*, MT-ESM esegue la riduzione di valore degli

strumenti interessati, sulla base dei saldi disponibili alla record date e delle informazioni inviate dalla banca interessata.

La riduzione di valore degli strumenti può essere parziale o integrale. Sulla base delle specifiche circostanze, in caso di riduzione integrale del valore nominale, gli strumenti restano iscritti nei registri di MT-ESM¹⁷ e saranno soggetti a cancellazione dagli stessi secondo tempistiche da definire caso per caso¹⁸. Per gli strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, la riduzione integrale determina l'estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali ai sensi dell'art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 180/2015.

¹⁷ I titoli ISIN oggetto di svalutazione integrale vengono esclusi dall'applicazione delle commissioni di custodia da parte di MT-ESM.

¹⁸ In tale quadro, l'Autorità di risoluzione tiene conto anche dell'eventualità di procedere al ripristino di una parte della svalutazione in caso di differenze tra valutazione provvisoria e definitiva (cfr. par. 5.7 per maggiori dettagli).

5.4. Conversione dei titoli

Attori coinvolti	Banca d'Italia (Autorità di risoluzione) Banca d'Italia (<i>National Numbering Agency</i> - NNA) Banca interessata (o banca agente) Monte Titoli - Euronext Securities Milan
Tempistica	La conversione dei titoli viene effettuata nel giorno successivo alla record date
Ruoli e responsabilità	1. Banca d'Italia: emana o dà attuazione al provvedimento di <i>bail-in</i> che identifica, per ciascun singolo titolo, l'importo della conversione da effettuare 2. Banca d'Italia (NNA), qualora la conversione avvenga in nuovi strumenti azionari, assegna il nuovo codice ISIN 3. Banca interessata (o banca agente): sulla base del provvedimento della Banca d'Italia, trasmette le istruzioni a MT-ESM 4. MT-ESM: in qualità di depositario centrale, procede alla conversione dei titoli nei propri sistemi, dando attuazione alle istruzioni ricevute
Riferimenti normativi	Artt. 20, 21 e 27 del RMUR Artt. 23, 24, 25, 28, 29, 51, 52, 55, 58, 60, lett. g), h), 99 del D.Lgs. 180/2015

Il provvedimento di *bail-in* dispone la conversione diretta dei titoli in azioni computabili nel capitale regolamentare nella misura necessaria per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali.

L'importo della ricapitalizzazione e l'entità della conversione sono determinati sulla base della valutazione ai fini della risoluzione di cui all'art. 20 RMUR e agli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 180/2015. Se la valutazione è provvisoria e l'importo della conversione indicato è superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore delle passività convertite può essere ripristinato per la differenza (cfr. par. 5.7 per maggiori dettagli).

Per consentire la rapida esecuzione del *bail-in*, la Banca d'Italia può disporre direttamente l'aumento di capitale necessario per consentire la conversione di passività in azioni ai sensi dell'art. 58, comma 3, D. Lgs. n. 180/2015.

La conversione dei titoli avviene in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 della banca interessata, sulla base del tasso di conversione definito nel provvedimento della Banca d'Italia. Tassi di conversione differenti possono essere applicati a classi diverse di strumenti di capitale e passività per tener conto della diversa posizione nella gerarchia concorsuale dei titoli colpiti¹⁹.

Ove necessario, la Banca d'Italia, in qualità di *National Numbering Agency*, assegna un

¹⁹ Cfr. art. 55 del D.Lgs. 180/2015 e Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sul tasso di conversione del debito in capitale nel *bail-in*.

nuovo codice ISIN ai fini della conversione dei titoli in azioni. Tale codice ISIN è indicato nel provvedimento di *bail-in*.

Sulla base dei provvedimenti adottati dall'Autorità di risoluzione, la banca interessata trasmette a MT-ESM i dati operativi per l'esecuzione tecnica della conversione dei titoli. Tali dati includono ciascun ISIN interessato dalla conversione, l'eventuale nuovo ISIN del titolo da assegnare ai beneficiari della conversione, il relativo ammontare e la *record date*.

Il trattamento delle frazioni di azioni eventualmente risultanti dalla conversione è determinato nel provvedimento di risoluzione.

A seguito della ricezione delle istruzioni, MT-ESM diffonde al sistema le informazioni sugli adempimenti operativi che saranno attuati in relazione ai dati anagrafici dei titoli interessati, alla natura e alle modalità di elaborazione delle operazioni. L'esecuzione del *bail-in* viene effettuata alla nella giornata successiva alla record date di cui al paragrafo 5.1 (*payment date*).

La conversione dei titoli interessati è effettuata sulla base dei saldi disponibili alla *record date* e delle informazioni inviate dall'ente in risoluzione.

5.5. Trattamento degli interessi

Attori coinvolti	Banca d'Italia Banca interessata (o banca agente) Monte Titoli – Euronext Securities Milan
Tempistica	Il provvedimento che dispone il <i>bail-in</i> contiene le indicazioni relative agli interessi già maturati e non corrisposti alla data del provvedimento sui titoli assoggettati a <i>bail-in</i> La banca, il depositario centrale e l'agente eseguono le scritturazioni e i pagamenti nei tempi previsti
Ruoli e responsabilità	1. Banca d'Italia: definisce il trattamento degli interessi maturati e non corrisposti nel provvedimento che dispone il <i>bail-in</i> 2. Banca, depositario centrale: eseguono le scritturazioni e i pagamenti nei tempi previsti
Riferimenti normativi	Artt. 52, comma 2, lett. a), 57, comma 4, 60, comma 1, lett. e), i), D.Lgs. n. 180/2015

Il provvedimento che dispone il *bail-in* indica il trattamento degli interessi maturati e non corrisposti, attenendosi, di norma, a quanto segue.

Gli interessi maturati e non corrisposti sui titoli assoggettati a *bail-in* sono oggetto di riduzione e conversione. La svalutazione e conversione vengono applicate proporzionalmente sull'importo degli interessi e su quello del capitale.

Quando una passività è ridotta parzialmente, sono fatte salve le modifiche dell'importo degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione.

5.6. Trattamento delle operazioni su titoli non ancora regolate presso il depositario centrale alla data del provvedimento e alla record date (*pending transactions*)

Attori coinvolti	Banca d'Italia Monte Titoli - Euronext Securities Milan
Tempistica	<i>Record date</i>
Ruoli e responsabilità	1. Banca d'Italia: fissa la record date 2. Monte Titoli - Euronext Securities Milan: attua il <i>bail-in</i> prendendo a riferimento i saldi alla <i>record date</i>
Riferimenti normativi	Art. 39 del Regolamento 909/2014 (cd. CSDR) Artt. 3 e 5 della direttiva 98/26/CE (cd. Settlement finality) Art 57, comma 1, del D.Lgs. 180/2015 Artt. 2, 4 e 5 del D.Lgs. 210/2001

Il ciclo di regolamento dei titoli accentrati presso il depositario centrale prevede che le operazioni su titoli non siano regolate immediatamente ma, di norma, a distanza di due giorni lavorativi dall'esecuzione delle transazioni (T+2)²⁰.

Il provvedimento che dispone il *bail-in* individua la **record date**, ovvero la data alla quale fare riferimento per le scritturazioni di svalutazione e conversione, il secondo giorno lavorativo dopo la pubblicazione del provvedimento.

Le operazioni negoziate sulle sedi di negoziazione fino alla pubblicazione del provvedimento e quelle *over the counter* anche successive, se riscontrate, tenderanno il regolamento fino al termine della **record date**. Le transazioni che non risulteranno regolate alla **record date** (*pending transactions*), se riscontrate, saranno gestite come *corporate action on flow*.

MT-ESM procede quindi all'attuazione tecnica della svalutazione e conversione e ai suddetti adempimenti secondo quanto descritto nel richiamato Rapporto dei lavori della PTPC-TF Risoluzione – Implementazione dell'*external execution* del *bail-in* nell'ambito dei sistemi di *post-trade* italiani.

²⁰ In base a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 909/2014, la data di regolamento delle operazioni su valori mobiliari eseguite su sedi di negoziazione non può essere successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione.

5.7. Trattamento delle differenze tra valutazione provvisoria e valutazione definitiva

Attori coinvolti	Banca d'Italia Banca interessata (o banca agente) Monte Titoli - Euronext Securities Milan
Tempistica	A conclusione della valutazione definitiva da parte dell'esperto indipendente incaricato
Ruoli e responsabilità	1. Banca d'Italia: emana un provvedimento che identifica, per ciascun singolo titolo, l'eventuale importo da ripristinare 2. Banca interessata (o banca agente): sulla base del provvedimento della Banca d'Italia, trasmette le istruzioni a MT-ESM 3. MT-ESM: in qualità di depositario centrale, dà attuazione alle istruzioni ricevute, registrandole nei propri sistemi, procedendo a: (I) ripristinare il valore dei titoli oggetto di riduzione; (II) rideterminare l'importo della conversione
Riferimenti normativi	Art. 20 RMUR Artt. 23, 24, 25, 29, comma 3, 51, comma 2, D.Lgs. 180/2015

L'importo del *bail-in* è determinato sulla base di una valutazione di un esperto indipendente, condotta ai sensi dell'art. 20 RMUR e degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 180/2015.

Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere alla valutazione dell'esperto indipendente con le caratteristiche di definitività individuate dalla normativa, la riduzione di valore o conversione possono essere disposte sulla base di una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria, di norma, è effettuata dall'Autorità di risoluzione, include anche una stima adeguatamente motivata delle perdite non immediatamente identificabili ed è seguita, non appena possibile, da una valutazione dell'esperto indipendente.

Nel caso in cui gli importi della riduzione di valore o della conversione determinati sulla base della valutazione provvisoria siano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, il valore delle passività può essere ripristinato per la differenza, ai sensi degli artt. 29, comma 3, e 51, comma 2, del D.Lgs. 180/2015. A tal fine l'Autorità di risoluzione può emanare un provvedimento che identifica, per ciascun ISIN interessato, il nuovo importo della riduzione e della conversione e, conseguentemente, i valori da ripristinare.

Le istruzioni sono comunicate dalla banca interessata a MT-ESM che le esegue nelle medesime modalità previste ai paragrafi 5.3 e 5.4, procedendo al ripristino di valore dei titoli per la differenza.

Box 1 – Esempificazione degli effetti del provvedimento di bail-in

La presente esemplificazione, fondata su ipotesi semplificate, mira a fornire indicazioni circa gli effetti del provvedimento di *bail-in* su una fittizia banca ABC.

Quanto di seguito riportato ha natura meramente indicativa, restando pertanto ferma la possibilità, da parte dell'Autorità di risoluzione, di adottare misure diverse a seconda delle specifiche circostanze.

Si riporta di seguito la situazione della banca ABC al 31.12.X:

Banca ABC

Attività		Passività	
Titoli	200	Depositi	600
Crediti verso clientela	700	Titoli Senior	300
Altre attività	100	Titoli Subordinati	50
		Patrimonio netto	50
Totale	1000	Totale	1000

Nel corso dell'esercizio X+1 la banca entra in una situazione di crisi e, previa verifica dei presupposti normativi, viene sottoposta a risoluzione. Prima dell'avvio della risoluzione, viene effettuata una valutazione provvisoria, condotta dall'Autorità di risoluzione per motivi di urgenza, che determina i seguenti risultati:

Valutazione provvisoria	
Perdite (su crediti)	80
Perdite (su titoli)	10
Perdite totali	90
Esigenze di ricapitalizzazione	40

L'importo delle perdite risulta superiore al patrimonio netto, che risulta pertanto negativo. È necessaria la riduzione di una parte dei titoli subordinati al fine di coprire le perdite e riportare il patrimonio netto a zero.

Situazione Banca ABC post rilevazione perdite da valutazione provvisoria

Attività			Passività		
Titoli	200-10	190	Depositi	600-0	600
Crediti verso clientela	700-80	620	Titoli Senior	300-0	300
Altre attività	100-0	100	Titoli Subordinati	50-0	50
			Patrimonio netto	50-90	-40
Totale	1000	910	Totale	1000	910

Situazione Banca ABC post assorbimento perdite da valutazione provvisoria

Attività			Passività		
Titoli	200-10	190	Depositi	600-0	600
Crediti verso clientela	700-80	620	Titoli Senior	300-0	300
Altre attività	100-0	100	Titoli Subordinati	50-40	10
			Patrimonio netto	50-90+40	0
Totale	1000-90	910	Totale	1000-90	910

Al fine di ricapitalizzare la banca, risulta inoltre necessario convertire la parte residua di subordinati e una parte dei titoli senior in circolazione.

Situazione banca ABC post conversione da valutazione provvisoria

Attività			Passività		
Titoli	200-10	190	Depositi	600-0	600
Crediti verso clientela	700-80	620	Titoli Senior	300-30	270
Altre attività	100-0	100	Titoli Subordinati	10-10	0
			Patrimonio netto	0+40	40
Totale	1000-90	910	Totale		910

A seguito della risoluzione, viene effettuata la valutazione dell'esperto indipendente, che mostra i seguenti risultati:

	Valutazione definitiva dell'esperto indipendente	Delta su valutazione provvisoria
Perdite (su crediti)	75	5
Perdite (su titoli)	5	5
Perdite totali	80	10
Esigenze di ricapitalizzazione	40	0

Le minori perdite emerse dalla valutazione dell'esperto indipendente giustificano il ripristino di una parte del valore dei titoli che era stato precedentemente oggetto di riduzione sulla base della valutazione provvisoria condotta dall'Autorità di risoluzione. In particolare, i titoli senior, precedentemente svalutati per una quota pari a 30, vengono ora svalutati per un importo di 20, con un ripristino di valore per 10.

Situazione finale Banca ABC post aggiustamenti da valutazione definitiva

Attività			Passività		
Titoli	190+5	195	Depositi	600+0	600
Crediti verso clientela	620+5	625	Titoli Senior	270+10	280
Altre attività	100+0	100	Titoli Subordinati	0+0	0
			Patrimonio netto	40+0	40
Totale		920	Totale		920